



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
E-MAIL ragioneria@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 129 / RAG DEL 25.09.2018

OGGETTO: ART. 13 DEL D.P.R. 31.08.1972 N. 670 - ART. 17 DELLA L.P. 20.03.2000 N. 3 - COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL 1° SEMESTRE 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 17 della L.P. 20.03.2000 n. 3, detta disposizione per l'attuazione dell'art. 13 dello statuto speciale ed in particolare quanto previsto dall'art. 23 bis della L.P. 06.03.1998 n 4 come modificato dal citato art. 17 il quale cita:

“1. L'obbligo di fornitura di energia elettrica a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a decorre dalla data di inizio della produzione di energia idroelettrica; nel caso di attivazione parziale dell'impianto, per il computo dell'obbligo si applica la proporzione fra la potenza nominale media relativa alla parte d'impianto attivata e la potenza nominale concessa.
2. Il comma 1 si applica anche ai concessionari che hanno utilizzato acque pubbliche a scopo idroelettrico nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente articolo; per gli anni precedenti al predetto quinquennio i concessionari non devono alcuna ulteriore fornitura o somma sostitutiva, fermo restando quanto già consegnato o corrisposto”;

Vista la determinazione del Servizio Gestione Risorse Idriche Ed Energetiche (A.P.R.I.E.) della Provincia Autonoma di Trento n. 161 del 25 giugno 2014, avente ad oggetto: *“Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti elettrici di cui all'art. 49 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. - COMUNE DI MALE'. Concessione di varianti all'originario diritto idroelettrico di cui alla d.G.P. 8 luglio 1988, n. 7787 e s.m., con derivazione d'acqua dal torrente Rabbies alla sezione immediatamente a valle della confluenza nello stesso dello scarico dell'impianto idroelettrico superiore, afferente la derivazione idroelettrica denominata "Rabbies 2", a quota 779,64 m s.l.m., di cui è concessionaria Rabbies Energia 2 S.r.l., per produrre su due distinti salti rispettivamente di m 80,62 ("Impianto Rabbies 3") e m 38,67 ("Impianto Rabbies 4"), una potenza complessiva media ragguagliata annua di kW 1.436,46, ad uso idroelettrico. - Istanze presentate in data 24 ottobre 2008 e 30 dicembre 2013. Inizio validità: data del presente provvedimento. Scadenza: 31/12/2038. Pratica C/2202.a derivare sul torrente Rabbies ad uso idroelettrico, secondo una potenza nominale media di Kw 1.436,46”;*

Vista la successiva determinazione del Servizio Gestione Risorse Idriche Ed Energetiche (A.P.R.I.E.) della Provincia Autonoma di Trento n. 154 del 25 agosto 2016, avente ad oggetto: *“Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti elettrici del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.. COMUNE DI MALÈ. Presa d'atto delle modifiche alla concessione di derivazione per l'uso idroelettrico dell'acqua del torrente Rabbies assentita al Comune di Malè con d.G.P. di data 8 luglio 1988, n. 7787 e con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche ed energetiche n. 161 di data 25 giugno 2014, per la parte afferente il solo impianto idroelettrico "Rabbies 4". Fissazione del nuovo valore del salto pari a 38,55 m e conseguente rideterminazione della potenza nominale media annua della concessione pari a 438,41 kW. Comunicazione di fine lavori di data 28 luglio 2016. Pratica C/2202”;*

Vista la successiva determinazione del Servizio Gestione Risorse Idriche Ed Energetiche (A.P.R.I.E.) della Provincia Autonoma di Trento n. 229 del 24 novembre 2016, avente ad oggetto: *“Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti elettrici del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.. COMUNE DI MALÈ. Variante non sostanziale alla concessione di derivazione per l'uso idroelettrico dell'acqua del torrente Rabbies assentita al Comune di Malè con d.G.P. di data 8 luglio 1988, n. 7787 e con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche ed energetiche n. 161 di data 25 giugno 2014, per la parte afferente il solo impianto idroelettrico "Rabbies 3". Fissazione del nuovo valore del salto pari a 80,08 m e conseguente rideterminazione della potenza nominale media annua della concessione pari a 990,01 kW. Pratica C/2202.”;*

Osservato che, in merito alle disposizioni legislative di cui sopra, si determina dal 1° gennaio 1995 l'obbligo della corresponsione annuale, a favore del bilancio provinciale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto, di 220 Kw per ogni Kw di potenza nominale media dell'impianto (Kw 1.428,42).

Rilevato che, non avendo provveduto l'amministrazione provinciale al ritiro di tale energia, il concessionario della derivazione a scopo idroelettrico deve corrispondere per ogni semestre un compenso unitario quantificato in via provvisoria, da ultimo con delibera della G.P. n. 1628 di data 7 settembre 2018, in € 0,033351 €/kWh di energia;

Rilevato che la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Prov.le per le risorse idriche e l'energia, con nota prot. n. 534828.17.13.2 del 19 settembre 2018 ha richiesto il pagamento mediante monetizzazione dell'energia non ritirata per gli impianti Rabbies 3 e Rabbies 4 nel periodo 1° semestre 2018, allegando il calcolo del compenso spettante e precisamente:

a) P.N. media kW 1.482,42 * kWh 220 * 0,033351 * 181/365 = € 5.197,24.-

b) bollo € 0,00.-

Totale complessivo da corrispondere € 5.197,24.-

Atteso che, riconosciuta legittima la richiesta pervenuta in data 19.09.2018 è necessario ora di procedere nel senso indicato versando sul conto di Tesoreria della P.A.T. IBAN IT12S0200801820000003774828 la complessiva somma di Euro 5.197,24.-

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 19 ottobre 2018.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 e triennale 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 27.03.2018, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2018-2020;
- il decreto sindacale n. 2 del 4 gennaio 2018, prot. n. 168/3.4, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Capo Ufficio Ragioneria e Tributi per l'anno 2018,

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, alla Provincia Autonoma di Trento, la somma di € 5.197,24 per l'energia non ritirata nel 1° semestre 2018, spettante ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, secondo il conteggio effettuato dalla PAT e comunicato con nota di data 19/09/2018 n. 534828.17.13.2 di prot;
2. Di impegnare la spesa di Euro 5.197,24.-con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto				codice fiscale partita iva		Norma o titolo alla base dell'attribuzione		sovvenzione - si/no
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO				00337460224		art. 17 della L.P. 20.03.2000 n. 3		NO
importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
5.197,24	17	01	1	04		2018	2018	670
cap. art.	descrizione							
12659/311	<i>Compensi energia non ritirata - produzione energia elettrica in associazione con S.T.N. Val di Sole</i>							
conto finanziario	descrizione							
U.1.04.01.02.001	<i>Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome</i>							

3. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
4. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
5. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
6. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Economico Finanziario.

Malé lì, 25.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to – Adriana Paternoster -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

Malé lì, 25.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
